



TRIBUNALE DI GROSSETO

P.zza Albegna, 24 - Tel. 0564/419211/212/210 – E-mail tribunale.grosseto@giustizia.it - sito:www.tribunale.grosseto.it

DEC. 68/2020 DEL 16.11.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»*;
- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 novembre 2020, che ha dettato linee guida agli uffici giudiziari in ordine alla nuova ondata di emergenza COVID 19, ribadendo in più parti della circolare la necessità di assicurare continuità al servizio giustizia, atteso che la legislazione emergenziale da ultimo adottata non prevede né sospensioni né rinvii generalizzati;
- rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare regolarità nello svolgimento del servizio giustizia;
- ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente, per quanto compatibili e fino al 31 gennaio 2021 le linee guida già adottate presso questo tribunale con decreto n.38 del

1 luglio 2020, riservando ulteriori specifiche indicazioni a successivi, eventuali provvedimenti, tenuto conto della continua evoluzione dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti interventi normativi;

- ritenuto, nella presente fase, di dover ribadire la prioritaria esigenza di evitare assembramenti e di assicurare il necessario distanziamento sociale all'interno del tribunale, invitando i magistrati, gli avvocati ed il personale amministrativo ad adottare tutte le precauzioni già previste per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Nella trattazione delle udienze all'interno del palazzo di giustizia si dovranno, pertanto, adottare le seguenti modalità organizzative:

➤ la trattazione dovrà avvenire per fasce orarie ben delimitate (almeno due per ogni udienza) e con la partecipazione, ove possibile, delle sole parti interessate, previsione, quest'ultima, che per il settore penale dibattimentale, ha carattere del tutto eccezionale, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto;

➤ nel caso in cui si renda necessario procedere al rinvio di procedimenti: nel settore civile, verrà disposto il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; nel settore penale, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine o dalla Camera Penale, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale;

➤ il ruolo dell'udienza di ogni giudice (privo di dati identificativi delle parti) dovrà essere preventivamente affisso nel varco di accesso esterno del Tribunale, con indicazione delle fasce orarie in cui i processi verranno chiamati, anche se già fissati in diverso orario, attesa la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali per le cancellerie e, al contempo, il rischio di contagio;

➤ l'accesso delle parti dei singoli procedimenti all'interno del palazzo di giustizia sarà consentito solo nel momento in cui gli addetti alla vigilanza avranno verificato l'orario di celebrazione dell'udienza e l'uscita delle parti del procedimento precedentemente trattato davanti allo stesso giudice;

➤ l'ingresso nel palazzo di giustizia sarà consentito, previa verifica della temperatura, solo a coloro che sono provvisti di un dispositivo di protezione individuale e all'interno del tribunale dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (art. 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020);

➤ dovrà essere assicurata la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computer, piani di lavoro), sempre alla stregua delle previsioni di cui alla normativa emergenziale in atto;

- ritenuto che appare opportuno riservare ad ogni magistrato, attesa l'imprevedibilità dei tempi e dell'evoluzione della pandemia, l'individuazione dei criteri di priorità nella scelta dei procedimenti da trattare, in modo da bilanciare, nella presente situazione emergenziale, i rischi connessi con l'aumentare dei contagi e le ricadute negative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria; a tal fine, tenuto anche conto delle caratteristiche del palazzo di giustizia del tribunale di Grosseto, con possibilità di avvalersi di aule di dimensioni tali da garantire il rispetto del distanziamento